



**Ministero delle  
Infrastrutture e dei Trasporti**  
Direzione Generale per i Porti

**Prot. n. M\_TRA/PORTI/ 8380**  
**Class. A.2.47**

**ROMA, 23 giugno 2010**

**A** **DIREZIONI MARITTIME**  
**LORO SEDI**

**CAPITANERIE DI PORTO**  
**LORO SEDI**

**AUTORITA' PORTUALI**  
**LORO SEDI**

**e, p.c.** **COMANDO GENERALE DEL**  
**CORPO DELLE CAPITANERIE**  
**DI PORTO**  
**SEDE**

**Oggetto: Concessioni demaniali marittime per estrazione e raccolta di arena nel mare territoriale ex articolo 51 del Codice della navigazione. Competenza**

In ordine a quanto in oggetto sono pervenuti diversi ed articolati quesiti che inducono questa Direzione Generale a fornire una ulteriore lettura interpretativa della complessa problematica del riparto di competenze Stato-Regioni sul demanio marittimo e mare territoriale, con particolar riguardo alle questioni applicative concernenti il rilascio di concessioni demaniali marittime per finalità di estrazione e raccolta di arena e di sabbia nel mare territoriale ex articolo 51 del Codice della navigazione.

Al riguardo, nel premettere che la presente tematica riveste carattere di notevole interesse, che ha assunto un rilievo strategico nelle relazioni tra lo Stato ed il sistema delle Autonomie locali, si rileva che il governo del settore relativo alla estrazione e raccolta di sabbia ed arena in mare è ancora non condizionato da un perfetto equilibrio tra lo Stato e le Istituzioni regionali e locali, essendovi la presenza di una fitta trama di interazioni reciproche, che investono una molteplicità di attribuzioni di natura diversa, la quale non è altro poi che il riflesso del complesso intreccio di interessi affioranti dai rispettivi contesti sociali di riferimento.

In tale quadro vi è, infatti, la necessità di soddisfare eminentemente non solo interessi locali, ascrivibili ad una determinata collettività, bensì gli interessi di differenti livelli collettivi.

E' innegabile al riguardo che sia l'articolo 105 del d.lgs 112/1998, nonché i chiari principi affermati dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 e dalla giurisprudenza della Consulta hanno ormai mutato il quadro normativo di riferimento in tema di competenze al rilascio di concessioni su aree del demanio marittimo e mare territoriale, cambiandolo radicalmente in direzione di una generalizzata prerogativa delle Regioni e, dove previsto, degli Enti Locali, giustificando la competenza statale soltanto se sussiste un preminente interesse nazionale o nei casi tassativamente previsti dalla normativa in materia.

Ciò altro non è che il risultato del nuovo assetto costituzionale, che introduce una profonda ridislocazione di poteri dal centro alla periferia e che ha aperto la strada al potenziamento delle Autonomie locali.

L'attribuzione ai Comuni delle funzioni amministrative sul demanio marittimo rientra proprio nel rinnovato principio di organizzazione dello Stato, finalizzato ad avvicinare, nella massima possibile misura, la gestione della *res pubblica* ai cittadini, permettendo di adeguare l'azione degli amministratori alle specifiche e differenziate richieste della collettività sottostanti attraverso un più intenso dialogo tra cittadini e pubblica Amministrazione.

La stessa presente fattispecie non può così prescindere da quanto previsto dal predetto contesto normativo, e, pertanto l'esercizio della funzione amministrativa tesa al rilascio di concessioni demaniali marittime per finalità di estrazione e raccolta di sabbia e di arena nel mare territoriale ex articolo 51 del Codice della navigazione non fa più capo allo Stato, ma rientra pienamente nelle competenze delle Regioni e dei Comuni, laddove tale funzione sia stata attribuita a quest'ultimi.

Si tratta, infatti, di concessioni non di grande rilevanza – a differenza di quelle attinenti il c.d. demanio energetico - dove, in considerazione del fatto che l'aspetto dell'uso speciale del bene assume sovente un ruolo secondario di fronte alla disciplina delle attività imprenditoriali e dei servizi resi dai concessionari sui beni demaniali, non sono state ravvisate ragioni per il conferimento di esercizio di funzioni amministrative alle Regioni/Enti locali, in nome di esigenze di carattere unitario sul territorio nazionale e non ci si trova nell'ambito del mare territoriale avente funzioni di preminente interesse nazionale.

D'altronde molte Amministrazioni regionali, non ravvisando nell'estrazione di sabbia e di ghiaia le esigenze di unitarietà di esercizio che possono giustificare deroghe alla centralità amministrativa delle Regioni e degli Enti locali, già hanno emanato ed applicato apposita disciplina in materia, ritenendo non sussistere la competenza dello Stato alla luce dell'articolo 117 Cost., che non permette un legittimo esercizio del potere da parte dello Stato di allocazione delle funzioni amministrative se non nei casi tassativi, in virtù dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui al primo comma dell'art. 118 Cost., conformemente a quanto già la Corte Costituzionale ha ritenuto possibile nel nuovo assetto costituzionale (*cfr. sentenza 303 del 2003*).

Per quanto sopra, essendo la competenza a rilasciare le concessioni di cui si discerne non più in capo allo Stato ma alla Regioni, a quest'ultime le Capitanerie di porto dovranno trasmettere i relativi fascicoli amministrativi ancora presenti nei propri archivi.

Resta comunque- si precisa- ascritto allo Stato l'esercizio delle sottoelencate funzioni amministrative:

- 1) alle Capitanerie di porto il potere di indirizzo e di coordinamento dello Stato, concretizzandosi quest'ultimo nella funzione attribuita al Capo del Compartimento di predisporre le tabelle indicanti i luoghi nei quali è possibile eseguire la raccolta e l'estrazione di arena, ghiaia, e altri materiali;
- 2) alle Autorità portuali la competenza nell'ambito delle proprie circoscrizioni;
- 3) alle Autorità Marittime, ai sensi dell'espressa previsione della legge 21 luglio 1967, n.613, la funzione amministrativa afferente il rilascio di concessioni demaniali marittime ai fini di estrazione di sabbia e di arena nella piattaforma continentale, ivi compresi i profili di valutazione dell'elemento funzionale e dell'elemento materiale (piattaforma continentale), e quelli di individuazione degli interessi pubblici sottesi allo svolgimento di quella attività nella piattaforma continentale stessa (rispetto ai quali l'interesse all'uso del demanio marittimo da parte delle Regioni e degli Enti Locali risulta secondario e quanto meno deve armonizzarsi e coordinarsi con la disciplina posta a tutela di interessi nazionali in ambito internazionale).

Riguardo, invece, al regime di consegna ex articolo 34 del Codice della navigazione e 36 del relativo Regolamento Esecuzione Codice della navigazione, si precisa che codeste Capitanerie di porto potranno assentire in regime di consegna alle Amministrazioni ed Enti richiedenti gli specchi acquei di mare territoriale per i fini di estrazione di sabba e di ghiaia, soltanto dopo una accurata istruttoria tendente a valutare quale tra i vari usi del mare territoriale si presenti più proficuo e conforme all'interesse della collettività.

Occorre agire, infatti, con fattiva capacità tecnico/istituzionale, in grado di garantire quella giusta cooperazione tesa al perseguimento di una piena condivisione anche di altri Enti (Regioni, Amministrazioni civiche, Agenzia del Demanio, ecc.) attraverso la ottimizzazione della gestione amministrativa del mare territoriale e delle risorse da esso derivanti.

A tal fine si suggerisce il palese e diretto riferimento ad istituti giuridici ed a moduli procedurali tesi a soddisfare esigenze di speditezza e semplicità dell'azione amministrativa ed a raggiungere un costruttivo e condiviso avviso sulle future istanze tese a fruire del predetto regime di consegna.

I Comandi in epigrafe sono invitati a dare immediata esecuzione alla presente, nonché ad informare tutti i propri Uffici dipendenti.

Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto è pregato di sensibilizzare gli Uffici Marittimi Periferici circa una puntuale, corretta e ferma applicazione del presente dispaccio.

**F.to Il Direttore Generale**  
**Dott. Cosimo CALIENDO**